

FAQ

Reti per il trasferimento tecnologico

PR MARCHE FESR 2021/2027 – ASSE 1 – OS 1.1– Azioni 1.1.3 e 1.1.8 – Interventi 1.1.3.1 e 1.1.8.1

Versione aggiornata al 23/12/2025

Sommario

2.1 Beneficiari.....	2
2.3 Requisiti di ammissibilità	3
4.1.1 Linea di Attività 1: Ricerca industriale finalizzata al trasferimento tecnologico	3
4.1.2 Linea di Attività 2: Rafforzamento dell'ecosistema della ricerca	4
4.2 Massimali di contributo.....	4
5.1 Modalità di presentazione della domanda.....	5
6.5 Cause di non ammissione	5

2.1 Beneficiari

- 1. Nel caso di presentazione di un progetto in forma aggregata, è consentita la partecipazione di più soggetti alle attività previste dalla Linea di attività 2?**

No, non è consentita la partecipazione di più soggetti alla Linea di attività 2 all'interno del medesimo progetto. Al punto 2.1 del bando la partecipazione in forma aggregata è prevista solo per la linea di attività 1 (punto 2.1.1). Inoltre la tabella relativa ai massimali di contributo riportata all'articolo 4.2 del Bando ([vedi testo consolidato del bando](#)) distingue esplicitamente tra "partecipazione di un solo soggetto" e "partecipazione di più soggetti" esclusivamente con riferimento alla Linea di Attività 1.

- 2. Con riferimento al coinvolgimento di imprese "esterne" come prime destinatarie del trasferimento tecnologico, qual è l'esatta definizione di tali soggetti e come deve procedere il proponente per la loro individuazione?**

Per imprese "esterne" si intendono imprese che non risultano qualificabili come associate o collegate al soggetto proponente (o ai partner dell'aggregazione), secondo le definizioni della normativa che disciplina il bando¹. Ai fini della loro individuazione, il bando prevede la pubblicazione almeno sul proprio sito web di una manifestazione di interesse rivolta a reperire imprese disponibili a sperimentare e testare le tecnologie abilitanti oggetto del progetto. Tuttavia, qualora attraverso la manifestazione di interesse non sia stato possibile individuare un numero di imprese congruo per soddisfare gli obiettivi del progetto, sarà possibile coinvolgere imprese facenti parte della compagnie del soggetto proponente.

- 3. Nel caso di consorzi, società consortili o reti-soggetto che rispettino i requisiti per l'ammissione come soggetti beneficiari delle agevolazioni, sono ammissibili le spese e i costi inerenti ai consorziati coinvolti nella realizzazione del progetto?**

In caso di partecipazione di consorzi sono ammissibili i costi relativi al personale dei consorziati distaccato presso il soggetto beneficiario (consorzio, società consortile o rete-soggetto), purché il beneficiario ne sostenga il costo. Il costo del personale distaccato sostenuto dal soggetto beneficiario è comprovato in sede di rendicontazione da documentazione aziendale attestante il distacco emessa dal consorzio e altra documentazione probatoria ammissibile giustificativa della spesa sostenuta dal beneficiario che documenti il pagamento al consorzio.

Qualora i consorziati eroghino un servizio al soggetto beneficiario o forniscano un bene immateriale nell'ambito del progetto agevolato, dovranno emettere relativo titolo di spesa. L'acquisizione del servizio o del bene immateriale deve avvenire alle normali condizioni di mercato, ossia le condizioni relative all'operazione tra i contraenti non devono differire da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti, non devono contenere alcun elemento di collusione come pure non devono essere presenti oneri aggiuntivi a carico del beneficiario.

Non è mai ammissibile il doppio finanziamento del medesimo costo (vedi punto 4.7 del bando).

¹ Allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.

4. L'apporto dei consorziati deve essere evidenziato in fase di presentazione della domanda di agevolazioni?

Sì. In fase di presentazione della domanda di agevolazioni, al fine di consentire un'analisi dettagliata del progetto proposto e, quindi, dei vari soggetti che lo sviluppano e della loro capacità a farlo, i costi e le spese previste a carico dei consorziati devono essere adeguatamente evidenziati nella scheda tecnica del progetto.

5. È richiesto che le soluzioni tecnologiche oggetto di sperimentazione provengano da attori con sede operativa nella Regione Marche, oppure è ammissibile l'utilizzo di tecnologie sviluppate anche fuori dal territorio regionale, purché le attività di sperimentazione e validazione siano svolte nei laboratori dimostrativi localizzati nelle Marche come previsto dal bando?

Le attività di sperimentazione e validazione devono essere svolte nei laboratori dimostrativi dei soggetti beneficiari della Linea 1 (vedi Beneficiari 2.1.1 Linea di attività 1 - Ricerca industriale finalizzata al trasferimento tecnologico). Si veda anche, ma non solo, il punto 6.2 criteri di selezione e la sezione SCHEMA TECNICA DEL PROGETTO E PIANO INVESTIMENTI dell'allegato 1.

2.3 Requisiti di ammissibilità

6. Un soggetto di natura privata può partecipare al bando pur dovendo soddisfare il requisito specifico previsto per la Linea di attività 1 alla lettera a) del paragrafo 2.3, che richiede di "possedere uno statuto e criteri gestionali conformi a quanto stabilito dalla disciplina europea per gli organismi di ricerca (Comunicazione della Commissione 2014/C 198/01)"?

La natura privata del soggetto non contrasta con quanto previsto dalla *Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione* (Comunicazione della Commissione 2014/C 198/01). Il punto 1.3, lettera ee) della suddetta Comunicazione, infatti, chiarisce espressamente che la definizione di "organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza" si applica a entità «*indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento*».

4.1.1 Linea di Attività 1: Ricerca industriale finalizzata al trasferimento tecnologico

7. Nel bando (Linea di attività 1) si richiede che i progetti prevedano l'identificazione dei settori produttivi beneficiari del trasferimento tecnologico, ma non appare esplicitata la necessità di individuare già in sede di presentazione la specifica tecnologia o soluzione abilitante. Si chiede conferma se sia sufficiente, in questa fase, indicare il settore produttivo.

La tecnologia/soluzione abilitante dovrà essere adeguatamente descritta nella sezione SCHEMA TECNICA DEL PROGETTO E PIANO INVESTIMENTI dell'allegato 1 e in particolare, ma non solo, la sezione n. 9. "GRADO DI INNOVAZIONE E RILEVANZA INDUSTRIALE DEL PROGETTO".

- 8. Il bando prevede che le imprese presso cui testare e sperimentare le tecnologie abilitanti siano individuate tramite manifestazione di interesse. Si chiede di specificare quali saranno i criteri di selezione di tali imprese/start-up (es. dimensioni aziendali, settore, sede operativa, coerenza con gli ambiti S3, ecc.) e se saranno definiti dalla Regione o lasciati ai soggetti proponenti.**

È in capo al proponente la scelta dei criteri di selezione delle imprese da coinvolgere nella sperimentazione del trasferimento tecnologico. Si veda anche quanto previsto al punto 6.2 Criteri di selezione.

4.1.2 Linea di Attività 2: Rafforzamento dell'ecosistema della ricerca

- 9. I soggetti facenti parte della linea 2 sono contatti all'interno del partenariato? In altre parole, qualora in linea 1 avessimo un solo partner e 1 partner in linea 2, si considera il progetto in partenariato o in forma singola?**

Come indicato al punto 4.1.2 del bando: "*I soggetti beneficiari della Linea 2 dovranno partecipare in forma aggregata con i soggetti che presentano domanda per la Linea 1*".

Nel caso di un progetto che preveda la partecipazione di una sola impresa per la linea 1 e l'attivazione della linea 2 (per la quale ai sensi del bando è prevista la partecipazione solo in forma singola – vedi faq n. 1), la domanda dovrà essere inserita nella piattaforma SIGEF con la modalità “in forma aggregata” e le 2 imprese partecipanti dovranno stipulare un accordo di partenariato come disciplinato al punto 2.3.1 del bando.

4.2 Massimali di contributo

- 10. Nel bando è indicato che il contributo massimo concedibile è pari a €300.000 per la Linea 1.**

- 1. Si chiede di chiarire se tale importo debba intendersi:**

- come limite massimo riferito all'intero progetto, indipendentemente dal numero di soggetti partecipanti in aggregazione;**
- oppure**
- come limite massimo riferito a ciascun beneficiario all'interno di un progetto presentato in forma aggregata.**

Tale importo si riferisce al contributo massimo concedibile per le attività della Linea 1 nel caso in cui un solo soggetto partecipi a tale linea di attività. Per i progetti presentati in forma aggregata, in cui più soggetti partecipano alla Linea 1, il limite massimo è pari a € 900.000,00, senza obbligo del limite massimo di contributo di 300.000,00 per ogni soggetto dell’aggregazione.

Si fa presente che, a partire dal 4 novembre, è disponibile al seguente [link](#) il testo consolidato del bando approvato con decreto n. 264/SVE, contenente tra le modifiche una versione aggiornata della tabella di cui al punto 4.2 “Massimali di contributo”.

5.1 Modalità di presentazione della domanda

11. In fase di presentazione della domanda sulla piattaforma SIGEF, quale opzione si deve selezionare dal menù "Tipo Operazione" presente nella sezione "Dati di monitoraggio"?

È necessario selezionare la voce "CONCESSIONE DI INCENTIVI AD UNITA' PRODUTTIVE - ALTRO".

6.5 Cause di non ammissione

12. La stessa fondazione può partecipare a più progetti come beneficiario della Linea di Attività 2?

Sia per i partecipanti alla Linea 1 che per i partecipanti alla Linea 2 trova applicazione quanto definito al punto 6.5 del bando “Cause di non ammissione”: *“In caso di partecipazione in forma singola, la presentazione di più di una domanda comporterà l’ammissibilità della sola domanda presentata per prima in ordine cronologico sulla piattaforma SIGEF. In caso di partecipazione da parte della stessa impresa in più di una domanda in forma aggregata, sarà considerata ammissibile la partecipazione dell’impresa alla prima domanda presentata in ordine cronologico sulla piattaforma SIGEF. La partecipazione decade nelle domande presentate successivamente, fermo restando quanto previsto in termini di requisiti di ammissibilità dei partenariati al paragrafo 2.3.1 del presente bando”.*